SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 223**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 settembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 settembre 1991.

Approvazione della deliberazione 21 giugno 1991 del consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi concernente la misura del contributo e delle tasse dovute dagli iscritti per l'anno 1992.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 16, lettera *g)*, della legge 24 maggio 1967, n. 396;

Esaminata la deliberazione in data 21 giugno 1991 con la quale il consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi ha determinato, per l'anno 1992, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 21 giugno 1991 del consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, allegata al presente decreto, che stabilisce, per l'anno 1992, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri di congruità sulla liquidazione degli onorari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1991

Il Ministro: MARTELLI

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI

Verbale n. 5

Il giorno 21 giugno 1991, alle ore 9,30, si è riunito in Roma il consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, presso la propria sede sita in via S. Anselmo n. 11, per discutere il seguente:

Ordine del giorno:

COMMA 6) - Determinazione per l'anno 1992:

dei contributi dovuti dagli iscritti nell'albo professionale e nell'elenco speciale;

della tassa per il rilascio dei certificati;

dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

discussione - delibere relative.

Il consiglio dell'Ordine:

Attesa la necessità di fissare per l'anno 1992 le quote contributive dovute dagli iscritti all'albo ed all'elenco speciale, nonché l'ammontare dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei certificati e pareri di congruità, a norma dell'art. 16, lettera *g)*, della legge 24 maggio 1967, n. 396:

Su proposta del presidente, ad unanimità di voti:

Delibera:

Le quote contributive dovute obbligatoriamente dagli iscritti all'albo ed all'elenco speciale per l'anno 1992 *restano invariate* e pertanto fissate, a partire dal 1° gennaio 1992, come di seguito:

1) albo professionale L. 140.000;
2) elenco speciale L. 130.000.

Le tasse per il rilascio dei certificati di iscrizione e per il rilascio di pareri sulla liquidazione degli onorari *restano invariate* e pertanto fissate, a partire dal 1° gennaio 1992, come di seguito:

1) tassa per il rilascio dei certificati di iscrizione L. 5.000;
2) tassa per il rilascio di pareri sulla liquidazione degli onorari nella misura del 2,50% (due e cinquanta per cento).

Il presidente: LANDI

Il segretario: CALCATELLI

91A4106

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 maggio 1991.

Maggiorazioni per l'incentivazione della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali del Garda e Venezia 1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 25 maggio 1991 con la quale il Comitato generale per i giochi, nel quadro dell'attività promozionale e di incentivazione della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione di maggiorazioni sui compensi da corrispondere ai distributori dei biglietti delle lotterie nazionali;

Ritenuto che ricorre la necessità di stabilire la misura di dette maggiorazioni e le relative modalità di assegnazione;

Decreta:

Per l'incentivazione della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali del Garda e Venezia 1991 viene stabilita una maggiorazione del compenso spettante ai distributori — gestori magazzini vendita, concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto, Autogrill S.p.a. — secondo le seguenti modalità e misure:

L. 100 a biglietto per i quantitativi eccedenti i livelli di vendita conseguiti da ciascun distributore in occasione della lotteria del Mare - manifestazione 1990;

l'attribuzione della maggiorazione di cui sopra è subordinata al conseguimento — da parte di ogni distributore interessato — di un livello minimo di vendita pari a cinquecento biglietti per ciascuna lotteria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1991

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1991
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 125

91A4087

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 settembre 1991.

Determinazione dell'interesse di mora per i mutui fondiari edilizi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1991, n. 175, recante revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche;

Visto, in particolare, l'art. 16, comma 3, della suddetta legge, il quale stabilisce che la misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari viene fissata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto opportuno provvedere alla determinazione della misura del suddetto tasso di mora al fine di ottenere che l'efficacia sanzionatoria del medesimo sia tempestivamente esplicata in relazione alle mutevoli condizioni del mercato;

Ritenuto che tale tasso possa essere determinato in misura pari al tasso di riferimento e al tasso contrattuale con una maggiorazione di quattro punti, rispettivamente per i mutui agevolati e per quelli ordinari;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, di consentire una sollecita applicazione della misura del ricordato tasso di mora, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Gli interessi di mora da corrispondersi agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate sono stabiliti nella seguente misura:

a) per le operazioni di mutuo agevolato, tasso di riferimento, fissato con decreti del Ministro del tesoro per il primo e per il quarto bimestre di ogni anno, maggiorato di quattro punti;

b) per le operazioni di mutuo ordinario, tasso di interesse contrattuale maggiorato di quattro punti.

Sino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di ciascuno dei suindicati decreti si applica la misura degli interessi vigenti per il semestre precedente.

Art. 2.

La misura degli interessi di mora determinata ai sensi del precedente art. 1 si applicherà ai contratti di mutuo stipulati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, nonché, a partire dal medesimo giorno, ai contratti già in essere nei quali sia stata espressamente inserita una clausola che consenta all'istituto mutuante di modificare l'interesse moratorio stabilito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A4086

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 agosto 1991.

Norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto l'art. 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che prevede l'emanazione di norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione conferite anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa;

Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia;

Decreta:

Art. 1.

1. L'area dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 9/91 è confermata per l'originaria estensione.

Art. 2.

1. La durata dei permessi di ricerca in terraferma conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 9/91 è confermata in quattro anni ai sensi dell'art. 7 della legge n. 6/57, così come modificato dall'art. 60 della legge n. 613/67.

Art. 3.

1. I titolari di permessi di ricerca in terraferma conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 9/91 possono chiedere di avvalersi del disposto del comma 8 dell'art. 6 della legge stessa purché il termine per l'inizio delle operazioni non ecceda il primo periodo di vigenza.

2. La proroga dei suddetti termini è disposta dall'amministrazione, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.

Art. 4.

1. L'art. 8 della legge n. 9/91 si applica anche ai permessi di ricerca conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

Art. 5.

1. Su richiesta del titolare la durata dei permessi in terraferma in seconda e terza vigenza è prolungata di un anno.

Art. 6.

1. Alle concessioni di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale conferite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 9/91 si applica il comma 8 dell'art. 9 della legge stessa.

Art. 7.

1. L'area dei titoli conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 9/91, la cui domanda sia anteriore alla data suddetta, rimane confermata secondo l'originaria richiesta.

2. La procedura di conferimento e la durata della prima vigenza dei titoli la cui istruttoria sia conclusa con parere del comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia prima della entrata in vigore della legge n. 9/91 è disciplinata dalle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e 29 luglio 1967, n. 613.

Art. 8.

1. Con accordo procedimentale tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro dell'ambiente saranno determinati il contenuto degli studi sulle eventuali modifiche ambientali derivanti dalle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e le procedure di valutazione dell'impatto ambientale previste dalla legge n. 9/91.

Art. 9.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi di concerto col Ministro della marina mercantile e col Ministro dell'ambiente, saranno delimitate le aree escluse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 9/91, dalle operazioni di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi.

2. Nelle aree di cui al comma 1 sono confermati i titoli minerari vigenti e le istanze di concessione di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 9/91.

Art. 10.

1. Ai fini dell'intesa con le regioni territorialmente interessate per il conferimento di titoli minerari in terraferma di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 9/91, il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia è integrato, volta per volta con provvedimento del suo presidente, con un rappresentante designato dalla regione interessata. Per tali intese si applicano le disposizioni della legge n. 241/90.

Roma, 6 agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4075

DECRETO 6 agosto 1991.

Approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che prevede l'approvazione di nuovi disciplinari tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia;

Decreta:

Articolo unico

È approvato, nel testo unico al presente decreto, il disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi disciplinati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, che ha modificato e integrato le leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e 21 luglio 1967, n. 613.

Il presente disciplinare sostituisce i precedenti disciplinari tipo, approvati con il decreto ministeriale 29 settembre 1967, di attuazione della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con il decreto ministeriale 2 maggio 1968, di attuazione della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

UFFICIO NAZIONALE MINERARIO
PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA

Legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Art. 13

Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

TITOLO I

Capo I

Norme comuni

Art. 1.

1. Le presenti norme disciplinano le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale assoggettate al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, in quanto applicabile, alle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613 e 9 gennaio 1991, n. 9, di seguito indicate solo con i rispettivi numeri.

2. Le funzioni amministrative e di vigilanza sulla applicazione delle norme di polizia mineraria sono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, successivamente indicato come U.N.M.I.G., che le esercita tramite le proprie sezioni periferiche, successivamente indicate come sezioni.

Art. 2.

1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni e delle norme di sicurezza stabilite dall'U.N.M.I.G. e dalle sezioni, ed in particolare di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, nonché delle prescrizioni imposte dalle altre amministrazioni dello Stato interessate, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 3.

1. Qualora per il conferimento o la proroga di un titolo sia prevista l'acquisizione di intese, nulla osta, concerti con altre amministrazioni dello Stato, l'U.N.M.I.G. può indire una conferenza di servizio ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Delle particolari disposizioni o vincoli all'attività operativa formulati dalle predette amministrazioni è fatta menzione nel relativo provvedimento.

3. L'ingegnere capo della sezione nell'autorizzare le attività fa riferimento anche alle eventuali disposizioni e vincoli di cui al comma 2.

Art. 4.

1. Il titolare deve fornire agli ingegneri e periti dell'U.N.M.I.G. e delle sezioni i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare, il competente ingegnere capo può disporre, a carico del richiedente, l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli impianti.

Art. 5.

1. Il titolare deve fornire all'U.N.M.I.G. ed alla sezione le notizie di carattere economico e tecnico relative alla attività che essi richiedono.

Art. 6.

1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione non possono avere inizio se non dopo l'emanazione del decreto di conferimento del titolo minerario, di cui verrà data contestuale comunicazione alla sezione, all'ufficio del registro ed al titolare.

2. Le operazioni relative a programmi di lavoro da effettuare in regime di proroga in permessi di ricerca, nonché le eventuali operazioni in corso all'atto della scadenza non definitiva del permesso, conclusa positivamente l'istruttoria da parte dell'amministrazione, nelle more dell'emanazione del decreto di proroga, possono essere autorizzate dalla sezione.

3. Le operazioni relative a modifiche significative dei programmi di lavoro in concessioni di coltivazione, nonché le eventuali operazioni in corso all'atto della scadenza non definitiva della concessione, conclusa positivamente l'istruttoria da parte dell'amministrazione, nelle more dell'emanazione del decreto di approvazione del nuovo programma lavori o di proroga, possono essere autorizzate dalla sezione.

4. Per l'esecuzione delle operazioni predette il titolare può avvalersi dell'opera di imprese specializzate, dandone comunicazione alla sezione prima dell'inizio dei lavori.

5. Il titolare è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra.

Art. 7.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, della legge n. 9, la sospensione forzata delle operazioni a seguito di condizioni atmosferiche contrarie, burrasche, o altri impedimenti, non costituisce causa di prolungamento della vigenza del permesso di prospezione o di ricerca oltre i termini massimi stabiliti dalla legge n. 9.

Art. 8.

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dagli articoli 34 e 68 della legge n. 613 e dagli articoli 26 e 27 della legge n. 9, il titolare è tenuto, a richiesta, a porre a disposizione dei funzionari dell'U.N.M.I.G. e delle sezioni i libri obbligatori e le scritture contabili previste dall'art. 2214 del codice civile relativamente ai costi delle operazioni.

Art. 9.

1. Le aree richieste devono risultare continue e delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato, con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'art. 1 della legge n. 613, con la linea costiera, con il perimetro della zona di esclusiva dell'ENI delimitata nella tabella *A* della legge n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione vigenti.

Art. 10.

1. L'area oggetto di una istanza deve essere definita con le coordinate geografiche dei vertici con riferimento alla rappresentazione grafica di essa su foglio, bollato e firmato dal richiedente, della carta topografica dell'Istituto geografico militare alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma o della carta nautica dell'Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000 per le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare.

2. Le coordinate dei vertici corrispondenti a intersezione di archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o ad un multiplo di esso saranno espresse in gradi e minuti primi, riferiti al meridiano di Monte Mario per le aree in terraferma e al meridiano di Greenwich per le aree ricadenti in mare. Negli altri casi i vertici saranno individuati mediante coordinate espresse anche con frazioni decimali di primi, o, nel caso esse non risultino analiticamente calcolabili, mediante descrizione del punto di intersezione.

Art. 11.

1. Su richiesta del titolare, motivata da particolari esigenze tecniche, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, può disporre deroghe a determinate disposizioni del presente disciplinare tipo.

TITOLO II

PERMESSO DI PROSPEZIONE NON ESCLUSIVO

Capo I

Rilascio del permesso di prospezione

Art. 12.

1. Il permesso di prospezione non esclusivo è rilasciato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente, e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

2. Il decreto è consegnato all'assegnatario, attraverso l'ufficio finanziario indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all'art. 11 della legge n. 613 e successive modificazioni, della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 46 della stessa legge e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell'avvenuto pagamento il permissionario dà immediata comunicazione alla sezione.

3. La domanda di permesso di prospezione deve essere corredata da idoneo programma di lavoro e, qualora interessi un'area marina, dallo studio di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 9, in relazione ai lavori programmati, con l'indicazione delle misure che il richiedente intende adottare per evitare incidenti con effetti dannosi sull'ecosistema marino.

4. Il programma di lavoro deve indicare le attività che si intendono svolgere, i metodi ed i mezzi impiegati, i tempi di esecuzione, le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie.

Art. 13.

1. Il permesso di prospezione non esclusivo è contraddistinto da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell'area del permesso ovvero, qualora l'area ricada interamente in mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino, nella quale è ubicato, a termine dell'art. 5 della legge n. 613, seguita dalla lettera P (maiuscola), dal numero d'ordine cronologico nel rilascio dei permessi di prospezione per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con l'amministrazione.

Art. 14.

1. La titolarità del permesso di prospezione non esclusivo non costituisce titolo preferenziale per la eventuale assegnazione di permesso di ricerca nello stesso comprensorio.

Capo II

Esercizio del permesso di prospezione

Art. 15.

1. Il titolare del permesso di prospezione, prima di dare inizio alle indagini geologiche e geofisiche, deve presentarne il programma alla sezione, specificando quali rilievi intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell'area del permesso ed in quale periodo di tempo.

2. L'inizio delle operazioni suddette non può aver luogo prima che la sezione, sentite le altre amministrazioni dello Stato interessate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e 24 maggio 1979, n. 886, abbia dato l'autorizzazione, imponendo il rispetto delle eventuali prescrizioni da esse determinate.

Art. 16.

1. Nel caso in cui operatori diversi, titolari di permessi di prospezione per aree sovrapposte, intendano effettuare, nella stessa zona, rilevamenti di cui la competente sezione non riconosca la compatibilità dell'esecuzione contemporanea, è data la precedenza al titolare del permesso accordato in data anteriore.

Art. 17.

1. Qualora nell'ambito del permesso di prospezione sia rilasciato un permesso di ricerca a terzi, l'U.N.M.I.G. dà comunicazione del provvedimento ai titolari del permesso di prospezione e del permesso di ricerca ai fini dell'eventuale prosecuzione delle operazioni di prospezione entro l'ambito del permesso di ricerca nei limiti di tempo di cui all'art. 14 della legge n. 613.

2. In caso di accordo fra le parti per l'ulteriore seguito delle prospezioni, le stesse ne danno avviso all'U.N.M.I.G. e alla sezione.

Art. 18.

1. Il titolare del permesso di prospezione è tenuto a trasmettere trimestralmente all'U.N.M.I.G. ed alla sezione un rapporto sull'andamento delle operazioni. Al termine dei lavori o alla scadenza del permesso di prospezione il titolare deve presentare all'U.N.M.I.G. ed alla sezione una relazione conclusiva, corredata da sezioni sismiche rappresentative, che indichi le operazioni effettuate, i mezzi e le squadre impiegate ed i risultati ottenuti.

Art. 19.

1. Ferme restando le sanzioni previste dalle norme relative alla sicurezza, costituiscono motivi di decadenza dal permesso di prospezione, oltre quelli previsti dall'art. 15 della legge n. 613:

1) la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 della legge n. 9;

2) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 2, 6 e 15 del presente disciplinare;

3) l'esecuzione di operazioni nell'ambito di permesso di ricerca accordato a terzi oltre i limiti di tempo consentiti;

4) l'esecuzione di operazioni di prospezione non autorizzate, con qualsiasi mezzo, fuori dei limiti dell'area del permesso;

5) la mancata corresponsione del canone e di ogni altro tributo o diritto di cui all'art. 12.

TITOLO III

PERMESSO DI RICERCA ESCLUSIVO

Capo I

Rilascio del permesso di ricerca

Art. 20.

1. La domanda di permesso di ricerca deve essere corredata di una relazione tecnica sullo stato delle conoscenze geominerarie dell'area e sugli obiettivi della ricerca, nonché del programma dei lavori che il richiedente intende svolgere, indicando i metodi ed i mezzi da impiegare, i tempi di esecuzione, le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie, i relativi costi, e l'impegno finanziario complessivo.

2. Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

3. Il decreto è consegnato all'assegnatario attraverso l'ufficio finanziario indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito agli articoli 23 e 61 della legge n. 613 e successive modificazioni, della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 46 della stessa legge e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell'avvenuto pagamento il permissionario dà immediata comunicazione alla sezione.

4. Il permesso di ricerca è contraddistinto da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell'area del permesso ovvero, qualora l'area ricada interamente in mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino nella quale è ubicato, a termine dell'art. 5 della legge n. 613, seguita dalla lettera R (maiuscola), dal numero d'ordine cronologico nel rilascio dei permessi di ricerca per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con l'amministrazione.

Art. 21.

1. Nei casi di contitolarità le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1. della legge n. 9 relative alle strutture tecniche e amministrative si applicano nei confronti del rappresentante unico del permesso di ricerca. L'adeguatezza delle strutture tecniche ed amministrative sarà valutata dall'amministrazione all'atto della richiesta di permesso o del trasferimento di titolarità.

Art. 22.

1. Ferma restando l'osservanza del termine di cui all'art. 2 della legge n. 6 e dell'art. 16 della legge n. 613, l'U.N.M.I.G. potrà esaminare eventuali istanze di estensione della titolarità di domande di permesso di ricerca o di trasferimento delle stesse ad altri soggetti, anche se pervenute oltre la scadenza dei termini di cui sopra, solo a condizione che le istanze siano presentate da soggetti legittimamente concorrenti, in quanto presentatori di istanze di permesso di ricerca entro i termini previsti dalla legge, e che consentano, previ accordi tra i suddetti operatori, la soluzione di eventuali situazioni concorrenziali.

2. La domanda di variazione dei programmi originari di ricerca da parte di richiedenti di permessi di ricerca in concorrenza per la stessa area, può comunque essere ammessa entro i termini di cui al comma 1.

Art. 23.

1. Non sono ammissibili istanze di permesso di ricerca relative ad aree di permessi scaduti, per la parte interessata da istanze di concessione di coltivazione.

2. I richiedenti un permesso di ricerca devono dichiarare esplicitamente nell'istanza, a pena di inammissibilità, della stessa, di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 9, indicando i permessi eventualmente detenuti nella stessa area entro il quinquennio precedente.

3. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 9, si riferiscono anche alle aree di permessi rilasciate obbligatoriamente in fase di proroga.

Art. 24.

1. Il trasferimento a terzi del permesso è autorizzato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il trasferimento delle quote di uno o più contitolari è autorizzato, sentiti gli altri contitolari del permesso, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le istanze per l'ottenimento dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'U.N.M.I.G. e, per conoscenza, alla sezione competente.

4. Il trasferimento è valido a tutti gli effetti a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cessione.

Art. 25.

1. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purché l'area complessiva non risulti superiore a 1.000.000 di Ha in terraferma e a 1.000.000 di Ha in mare.

2. Ai fini dell'osservanza dei limiti massimi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3 della legge n. 6.

Art. 26.

1. L'area del permesso deve essere compatta, intendendosi come tale l'area per la quale il quadrato della distanza misurata fra i vertici estremi sia inferiore al quadruplo dell'area stessa.

2. Nel caso ricorrano gli estremi di cui all'art. 6, comma 3, della legge n. 9, l'istanza di permesso di ricerca è respinta con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

Capo II

Esercizio del permesso di ricerca

Art. 27.

1. Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare le indagini geologiche e geofisiche e la perforazione entro i termini stabiliti nel decreto di conferimento o di proroga del permesso.

2. I temini di cui al comma 1 decorrono dalla prima nel tempo delle date di pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia o di consegna del decreto da parte del competente ufficio del registro.

3. Ai fini del riconoscimento dell'assolvimento dell'obbligo di inizio dei lavori geofisici può essere considerata anche la data documentata di inizio della rielaborazione di linee sismiche precedentemente registrate o acquisite da terzi.

4. Ai fini del riconoscimento dell'assolvimento dell'obbligo di inizio dei lavori di perforazione nei termini di cui ai commi precedenti, per i pozzi eseguiti in terraferma può essere considerata la data di inizio dei lavori civili di apprestamento del cantiere di perforazione, e per i pozzi in mare la data di inizio delle indagini preliminari del fondo e sottofondo marino. In tale caso le operazioni effettive di perforazione devono comunque iniziare entro novanta giorni rispettivamente dall'inizio dei lavori civili o delle indagini preliminari stesse.

Art. 28.

1. Il titolare del permesso, prima di dare inizio alle indagini di cui all'art. 27, deve presentare il relativo programma alla sezione, specificando quali rilievi, geologici e geofisici, intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell'area del permesso ed il quale periodo di tempo.

2. L'inizio delle operazioni anzidette non può aver luogo prima che la sezione, sentite le altre amministrazioni dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e 24 maggio 1979, n. 886, abbia dato l'autorizzazione imponendo il rispetto delle eventuali prescrizioni da queste determinate.

Art. 29.

1. Al solo fine di ottenere la copertura sismica relativa alla superficie del permesso di ricerca, possono essere autorizzate operazioni relative a rilievi geofisici anche in aree ad esso adiacenti.

2. Il permissionario deve consentire che i titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione finitimi, per riconosciuta necessità di esecuzione di operazioni relative a rilievi geofisici, accedano nell'ambito del proprio permesso di ricerca o lo sorvolino.

3. L'ingenere capo della sezione stabilisce le cautele che dovranno essere osservate nell'esecuzione delle operazioni predette.

4. Il permissionario deve altresì consentire la posa di condotte, autorizzate dalla sezione, per il trasporto di idrocarburi estratti nell'ambito di altri titoli minerari.

Art. 30.

1. Il titolare del permesso è tenuto a comunicare trimestralmente all'U.N.M.I.G. ed alla sezione le notizie sullo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 31.

1. Qualora il titolare del permesso di ricerca intenda apportare modifiche significative al programma dei lavori, deve sottoporre il nuovo programma all'amministrazione per l'approvazione.

2. Il rinvio dell'esecuzione del programma non superiore a sei mesi, fatti salvi i termini massimi stabiliti dalla legge o dal decreto, o l'anticipazione di alcune fasi del programma, sono autorizzati dalla sezione.

Art. 32.

1. Il titolare del permesso non può sospendere i lavori di ricerca se non espressamente autorizzato dalla sezione. In caso di sospensione di lavori effettuata di propria iniziativa il titolare deve notificarne senza indugio le cause per la convalida alla sezione, la quale, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione, ordina l'immediata ripresa dei lavori.

Art. 33.

1. In caso di rinvenimento di idrocarburi, il titolare del permesso deve darne immediata comunicazione all'U.N.M.I.G. ed alla sezione.

2. Il permissionario deve porre a disposizione della sezione, anche ai fini dell'eventuale riconoscimento da parte dell'U.N.M.I.G. del ritrovamento di idrocarburi liquidi e gassosi, la documentazione relativa alle ricerche effettuate nell'ambito del permesso e ai risultati ottenuti, nonché gli esiti delle prove di strato e di produzione effettuate, le copie delle diagrafie rilevate in pozzo, e le proprie valutazioni sulle caratteristiche tecniche di produzione del pozzo stesso.

Art. 34.

1. L'istanza di proroga del permesso di cui all'art. 6, comma 5, della legge n. 9, è presentata all'U.N.M.I.G. ed alla sezione almeno sessanta giorni prima della scadenza del periodo di vigenza.

2. Ai fini della proroga di cui all'art. 6, comma 6, della legge n. 9, il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni.

3. L'istanza di proroga deve essere firmata da tutti i contitolari.

Art. 35.

1. L'ulteriore proroga di cui all'art. 6, comma 6, della legge n. 9, è accordata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 36.

1. Le proroghe del termine per l'inizio dei lavori di perforazione da parte del titolare del permesso previste dall'art. 6, comma 9, della legge n. 9 non possono comunque eccedere la durata del primo periodo di vigenza del permesso.

2. Le istanze di proroga di cui al comma 1 e le istanze di sospensione del decorso temporale del permesso, debitamente motivate, devono essere presentate all'U.N.M.I.G. ed alla sezione.

Art. 37.

1. L'istanza per l'autorizzazione a realizzare un programma unitario di lavoro deve essere presentata all'U.N.M.I.G. ed alle sezioni territorialmente competenti. L'istanza deve essere sottoscritta dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi interessati.

2. Il programma unitario di lavoro deve riguardare permessi confinanti o finitimi, purché motivato dalla presenza di obiettivi minerari omogenei che possono essere ricercati in modo più razionale nel complesso delle aree dei permessi.

3. Il programma unitario è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

4. Nel caso di cessazione di uno dei permessi per i quali è stato approvato un programma unitario di lavoro, i titolari dei restanti permessi, su invito dell'amministrazione, possono adeguare il programma precedente o, in via alternativa, presentare nuovi distinti programmi per ciascun permesso.

5. All'atto della proroga di ciascuno dei permessi di ricerca per i quali è stato approvato un programma unitario di lavoro, ove debba procedersi alla riduzione obbligatoria di area, l'area da rilasciare può interessare, previo accordo sottoscritto dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi interessati, le aree di qualunque permesso. Le aree da rilasciare devono essere confinanti con almeno un lato di un permesso e la riduzione di area non potrà comunque risultare tale da privare totalmente dell'area uno dei permessi per i quali è stato approvato il programma unitario.

6. La riduzione è approvata col decreto di proroga del permesso. Nel caso essa interessi anche gli altri permessi per i quali è stato approvato il programma unitario, l'amministrazione procede contestualmente a ridurre le superfici relative.

Art. 38.

1. Ferme restando le sanzioni previste dalle norme relative alla sicurezza, costituiscono motivi di decadenza dal permesso, oltre quelli previsti dall'art. 38 della legge n. 6 e dell'art. 41 della legge n. 613:

1) l'avere iniziato le operazioni di ricerca prima di averne ottenuto regolare autorizzazione ai sensi del precedente art. 28;

2) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 58.

TITOLO IV
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Capo I
Rilascio della concessione di coltivazione

Art. 39.

1. L'istanza di concessione di coltivazione è corredata da una relazione tecnica dettagliata, con documentazione illustrativa, sui risultati dei lavori eseguiti nell'ambito del permesso di ricerca, con particolare riferimento alla capacità produttiva del pozzo o dei pozzi con i quali si è pervenuto al rinvenimento di idrocarburi ed alla interpretazione dei dati geologici acquisiti e dei rilievi geofisici effettuati.

2. Qualora sia stato effettuato il riconoscimento del ritrovamento da parte dell'U.N.M.I.G. l'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del riconoscimento.

Art. 40.

1. L'istanza di concessione è corredata, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 9, del programma dei lavori di sviluppo del campo, del piano di massima di coltivazione nonché dell'eventuale programma dei lavori di ricerca che si prevede di effettuare nell'ambito della concessione, indicando per ognuno di essi le fasi operative, i temi di ricerca, i tempi di esecuzione previsti, le opere da realizzare, il termine entro il quale il programma di sviluppo sarà completato, i relativi investimenti, e le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie.

2. Qualora l'amministrazione ritenga di conferire in concessione un'area ridotta rispetto a quella richiesta, il richiedente, su invito dell'amministrazione, può adeguare il relativo programma dei lavori.

Art. 41.

1. Qualora risulti che il giacimento scoperto si estenda oltre il limite del permesso, l'istanza di concessione potrà estendersi anche ad aree interessate da istanze di permesso di ricerca per le quali non siano ancora scaduti i termini per la concorrenza di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 6 e all'ultimo comma dell'art. 16 della legge n. 613.

Art. 42.

1. La concessione di coltivazione è accordata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

2. Il decreto è consegnato all'assegnatario attraverso l'ufficio finanziario indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito agli articoli 32 e 65 della legge n. 613 e successive modificazioni, della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 46 della stessa legge, e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell'avvenuto pagamento il concessionario dà immediata comunicazione alla Sezione.

3. La concessione di coltivazione è contraddistinta da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell'area ovvero, qualora l'area ricada interamente in mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino nella quale è ubicata, a termine dell'art. 5 della legge n. 613, seguita dalla lettera C (maiuscola), dal numero d'ordine cronologico nel rilascio delle concessioni per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con l'amministrazione.

Art. 43.

1. Nel corso della vigenza della concessione il titolare può chiedere l'ampliamento dell'area accordata entro il perimetro del permesso di ricerca, se questo sia ancora vigente, nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 9, ad aree non coperte da vincolo minerario. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 41.

2. A tal fine il titolare presenta istanza all'U.N.M.I.G. e per conoscenza alla sezione corredata da una documentata relazione illustrativa.

3. L'area ampliata è definita e misurata analogamente a quanto disposto agli articoli 9 e 10.

Art. 44.

1. Nel corso della vigenza della concessione il titolare può rinunciare a parte dell'area accordata.

2. A tal fine il titolare presenta istanza analogamente a quanto stabilito per il caso dell'ampliamento all'art. 43.

3. L'area ridotta è definita e misurata analogamente a quanto disposto agli articoli 9 e 10.

Art. 45.

1. Qualora nell'ambito del permesso di ricerca, nel quale sia stata già rilasciata una concessione di coltivazione, si effettui un ulteriore ritrovamento di idrocarburi può essere accordata un'altra concessione di coltivazione, sempreché gli elementi di valutazione geomineraria all'uopo forniti dall'interessato giustifichino il distacco di tale concessione, distinta e separata da quella già conferita.

Art. 46.

1. Il trasferimento a terzi della concessione è soggetto alla autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il trasferimento delle quote di uno o più contitolari è autorizzato, sentiti gli altri contitolari della concessione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. L'istanza per ottenere il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 è presentata all'U.N.M.I.G. e, per conoscenza, alla sezione.

4. Il trasferimento è valido a tutti gli effetti a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cessione.

Art. 47.

1. L'istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di cui agli articoli 29 e 64 della legge n. 613 è presentata decorsi almeno venti anni dal conferimento e comunque almeno un anno prima della data di scadenza.

2. L'istanza di ulteriore proroga quinquennale di cui all'art. 9, comma 8, della legge n. 9 è presentata almeno un anno prima della data di scadenza del periodo di proroga.

3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 devono essere corredate da una dettagliata relazione tecnica contenente la descrizione dei lavori effettuati e i dati sull'andamento

produttivo del campo e sulle riserve residue, nonché dal programma dei lavori da svolgere nel periodo di proroga, con i relativi investimenti, e delle operazioni di ripristino finale.

Capo II

Esercizio della concessione di coltivazione

Art. 48.

1. I lavori di ricerca, e di sviluppo e coltivazione del campo devono iniziare entro il termine stabilito nel decreto di concessione e proseguire senza ingiustificate soste. La coltivazione può iniziare contemporaneamente ai lavori di sviluppo.

Art. 49.

1. Entro tre mesi dall'ultimazione del programma di sviluppo, il concessionario sottopone per l'approvazione il piano definitivo di coltivazione all'U.N.M.I.G., inviandone copia alla sezione.

2. L'inizio della produzione e l'esercizio dei relativi impianti è autorizzato dall'ingegnere capo della sezione, su istanza del concessionario, corredata del progetto degli impianti, ai sensi dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e degli articoli 75, 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886.

Art. 50.

1. Lo sviluppo e la coltivazione del campo devono essere condotti secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati, in particolare per quanto concerne l'ubicazione, la spaziatura e la deviazione dei pozzi, l'utilizzazione dell'energia del giacimento, l'estrazione, eventualmente anche con l'applicazione di metodi di recupero secondario, allo scopo di assicurare la tutela del giacimento e di ottenere il maggior recupero finale economicamente possibile.

Art. 51.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, può imporre particolari prescrizioni per la tutela del giacimento qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto e dal presente disciplinare, derivi pregiudizio al giacimento stesso.

2. La coltivazione degli idrocarburi gassosi può essere regolata da obblighi particolari imposti sia all'atto della concessione, sia successivamente, con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, quando sia riconosciuto che possa essere pregiudicata la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.

Art. 52.

1. Il concessionario non può sospendere i lavori di coltivazione e di ricerca, ne ridurre la produzione di regime della concessione senza provata giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza autorizzazione espressa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

2. Il concessionario è tenuto a notificare, senza indugio, alla sezione ed all'U.N.M.I.G. le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori di coltivazione e di ricerca o la riduzione della produzione di regime della concessione di cui al successivo art. 74, effettuate di propria iniziativa.

3. La sospensione e la riduzione di cui al comma 2 sono soggette a convalida da parte della sezione.

4. L'ingegnere capo della sezione, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione o la riduzione, ordina l'immediata ripresa dei lavori o il ripristino del precedente ritmo produttivo.

Art. 53.

1. Entro il giorno venti di ciascun mese, il concessionari deve riferire all'U.N.M.I.G. ed alla sezione sui lavori svolti nel mese precedente e comunicare i dati relativi alla produzione ottenuta, ai prodotti ricavati da operazioni di depurazione, degassazione, degasolinaggio e simili, ai prodotti utilizzati in proprio per uso dei cantieri o per la coltivazione in genere, ed alle quantità introdotte nei serbatoi a servizio della concessione e da questi asportate.

2. Il concessionario comunica, altresì, i mezzi di avviamento al consumo e le utenze cui il prodotto è destinato, anche ai fini di cui all'art. 55, comma 1, della legge n. 613.

Art. 54.

1. Per le indagini geologiche e geofisiche condotte nell'ambito della concessione si applicano gli articoli 28 e 29.

Art. 55.

1. Entro il primo trimestre di ciascun anno il concessionario deve presentare all'U.N.M.I.G. ed alla sezione una relazione annuale di aggiornamento sullo stato di ciascuna concessione, sulle eventuali ulteriori conoscenze geominerarie acquisite nel corso dell'anno precedente, sulla eventuale rivalutazione delle riserve, per ciascuno dei campi ricadenti nella concessione, e sulla consistenza degli impianti e delle attrezzature esistenti a servizio della concessione al 31 dicembre dell'anno trascorso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai campi ricadenti nelle zone delimitate dalla tabella *A* della legge n. 136.

Art. 56.

1. Il concessionario, nel caso in cui ravvisi la necessità di apportare integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione, è tenuto a presentare il nuovo programma all'U.N.M.I.G. ai fini dell'approvazione, inviandone copia alla sezione.

TITOLO V

CONDOTTA DEI LAVORI NEL PERMESSO DI RICERCA E NELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE.

Art. 57.

1. Ogni pozzo in terraferma è individuato mediante un toponimo, ricadente nell'area del permesso o della concessione, seguito da un numero d'ordine.

2. Ogni pozzo in mare è individuato dalla sigla del permesso o della concessione, seguita da un numero d'ordine, nonché da un nome convenzionale.

Art. 58.

1. Il titolare del permesso o della concessione, prima di dare inizio ad ogni perforazione, deve presentarne il programma alla sezione per l'approvazione.

2. Il programma deve indicare la postazione del pozzo, l'obiettivo minerario, la profondità da raggiungere, il profilo previsto, l'impianto da impiegare, e il programma di tubaggio e di cementazione, le attrezzature contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di perforazione.

3. La postazione non può essere fissata a distanza inferiore a 125 metri dal confine del permesso o della concessione, salvo deroghe autorizzate dall'ingegnere capo, il quale peraltro ha facoltà di imporre una distanza maggiore.

4. Ove il pozzo debba essere ubicato nel mare territoriale o in zona di demanio marittimo ovvero nella zona contigua a quest'ultimo, il titolare deve richiedere inoltre apposita autorizzazione o concessione direttamente all'autorità marittima, ai sensi degli articoli 36 e 55 del codice della navigazione e 524 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima), inviando copia dell'istanza alla sezione.

5. L'ingegnere capo approva il programma e, sentite, nei casi previsti dalle norme vigenti, le altre amministrazioni dello Stato interessate, autorizza la perforazione.

6. Per la perforazione di pozzi orientati a partire da altro titolo minerario l'ingegnere capo comunica l'istanza relativa corredata dagli atti al titolare del permesso o concessione contigui, imponendo un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso infruttuosamente tale termine, si intende che il titolare destinatario non si oppone all'esecuzione del pozzo.

Art. 59.

1. L'ubicazione dei pozzi deve essere effettuata con sistema ottico, o con radiolocalizzazione, o con altri metodi topografici similari, trasmettendo alla sezione il verbale redatto con l'indicazione del metodo seguito.

2. I pozzi ricadenti in terraferma devono essere contrassegnati in modo da renderne sicura l'individuazione sul campo. Ove l'ingegnere capo lo ritenga opportuno, tale verbale può essere redatto in presenza e con la partecipazione di funzionari della sezione.

Art. 60.

1. Ogni incidente rilevante di sondaggio o altro evento che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione è immediatamente comunicato alla sezione.

Art. 61.

1. Il titolare è tenuto a conservare, a disposizione della sezione, parte di ciascun campione rappresentativo delle rocce attraversate, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi degli idrocarburi rinvenuti e delle acque di strato, nonché i risultati di eventuali analisi effettuate.

2. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, le profondità di prelievo e la loro orientazione con l'individuazione delle estremità superiore e inferiore. Essi non possono essere distrutti o dispersi prima di diciotto mesi dall'ultimazione del sondaggio, senza l'autorizzazione della sezione.

Art. 62.

1. Le diagrafie rilevate nei pozzi sono tenute a disposizioni della sezione.

2. Entro novanta giorni dall'ultimazione del sondaggio, il titolare deve trasmettere all'U.N.M.I.G. ed alla sezione il profilo geologico del foro, corredato dei risultati delle diagrafie effettuate in foro, da grafici e notizie relative a tutte le operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti.

Art. 63.

1. Le prove di produzione, a seguito di ritrovamento di idrocarburi, devono essere iniziate, salvo giustificati motivi, entro un mese dall'ultimazione del pozzo nell'ambito di permessi di ricerca ed entro due mesi dalla stessa data nell'ambito di concessioni di coltivazione, e devono essere condotte con continuità fino a risultati conclusivi. Il programma delle prove deve essere comunicato dal titolare almeno tre giorni prima del loro inizio alla sezione, che può intervenirvi, e. ai fini dell'accertamento della produttività delle formazioni indiziate, può prescriverne lo svolgimento con gli apparecchi ed i sistemi che ritenga più adatti e la durata. La sezione, nei casi in cui risulti indispensabile, può ordinare altresì la ripetizione delle prove, a spese del titolare.

2. Durante l'esecuzione delle prove, il titolare è tenuto a comunicare settimanalmente alla sezione tutti i dati tecnici inerenti alle prove.

Art. 64.

1. Il titolare, nel caso in cui intenda abbandonare un pozzo sterile, o esaurito, o comunque non utilizzabile o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale, deve chiedere la preventiva autorizzazione alla sezione, precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso e dell'area impegnata.

2. La sezione può impartire eventuali istruzioni in merito al programma di chiusura ed ai lavori di ripristino.

3. Il titolare redige il rapporto tecnico della chiusura mineraria del pozzo, con l'indicazione delle operazioni effettuate, e lo trasmette alla sezione.

4. Ove l'ingegnere capo lo ritenga necessario, può disporre che venga redatto verbale della chiusura mineraria con la partecipazione di tecnici della sezione.

Art. 65.

1. L'approfondimento di un pozzo, o la modifica e la perforazione della colonna di produzione, nell'intento di ottenere la produzione da altro livello, devono essere autorizzati dall'ingegnere capo della sezione, alla quale deve essere sottoposto il programma delle operazioni.

Art. 66.

1. La produzione simultanea da un pozzo di olio e gas da differenti formazioni e dalla stessa tubazione deve essere autorizzata dall'ingegnere capo della sezione.

Art. 67.

1. Per la installazione di impianti fissi di produzione nel mare territoriale o nelle aree demaniali, il titolare deve rivolgere istanza all'amministrazione marittima per ottenere la concessione all'occupazione e l'uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale ai sensi degli articoli 36 e, ove del caso, 52 del codice della navigazione, nonché degli articoli 5 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima).

2. Lo stesso titolare deve altresì ottenere la preventiva autorizzazione del capo della competente circoscrizione doganale nei casi previsti dall'art. 2 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Art. 68.

1. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da ambo le parti della linea di delimitazione della piattaforma continentale con altro Stato frontista, con la conseguenza che il giacimento può essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare della concessione rivolge istanza all'U.N.M.I.G. per la più opportuna azione diplomatica presso le autorità dello Stato frontista per convenire le modalità con le quali sarà coltivato il giacimento predetto.

TITOLO VI

CORRESPONSIONE DELLE ALIQUOTE DEL PRODOTTO ALLO STATO

Capo I

Determinazione e corresponsione delle aliquote

Art. 69.

1. Per quanto attiene alle aliquote dovute allo Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 66 della legge n. 613, si intendono per spese dirette o indirette a carico dello Stato unicamente quelle relative al trasporto delle aliquote stesse da bocca pozzo al luogo di consegna e cioè, per la parte afferente, i costi di pompaggio o di compressione, di manutenzione delle condotte, le quote di esercizio e ammortamento degli impianti, l'eventuale costo supplementare delle operazioni riconosciute indispensabili per conferire agli idrocarburi estratti le caratteristiche tecniche per il trasporto, nonché quelle relative alla conservazione delle aliquote stesse a decorrere dalla data stabilita per la consegna.

Art. 70.

1. Il concessionario è esonerato dall'obbligo di corrispondere le aliquote per gli idrocarburi prodotti dalla concessione ed impiegati negli usi di cantiere o in operazioni di campo, ivi compresa la reimmissione in giacimento.

2. A tal fine negli impianti relativi devono essere inseriti idonei apparecchi di misura.

Art. 71.

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato, per le produzioni derivanti da titoli ricadenti in mare, ai sensi del quarto comma dell'art. 33 della legge n. 613, l'aliquota per l'intera produzione ottenuta nell'anno, quando questa superi rispettivamente 50.000 tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di Smc di gas naturale.

2. Nel caso che un giacimento interessi aree di due o più concessioni, le aliquote saranno determinate sulla base di una ripartizione delle riserve e delle produzioni determinata dall'ingegnere capo su proposta formulata dai concessionari interessati, corredata di adeguata relazione tecnica.

3. Nel caso in cui un giacimento ricada parte in mare e parte in terraferma, le aliquote dovute ai sensi degli articoli 33 e 66 della legge n. 613 saranno determinate sulla base di una ripartizione delle riserve e delle produzioni determinata dall'ingegnere capo, su proposta formulata dal concessionario, corredata da una adeguata relazione tecnica.

4. Le ripartizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere aggiornate sulla base dell'evoluzione dei dati geominerari disponibili.

5. L'aliquota delle produzioni di cui agli articoli 33 e 66 della legge n. 613, è parimenti dovuta, con le modalità ivi previste, per le produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in permesso di ricerca.

Art. 72.

1. Agli effetti della determinazione della aliquota del prodotto dovuta, il concessionario deve installare per ciascun pozzo, a proprie spese, dispositivi di misura adeguatamente protetti.

2. La sezione può tuttavia consentire l'installazione di un'unica linea di misura per gruppi di pozzi.

3. Il concessionario è tenuto altresì a realizzare nel centro di raccolta della concessione idonee linee di misura, per permettere la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti, al netto delle detrazioni di cui all'art. 70, tali da assicurare la continuità e la fedeltà delle misurazioni, nei limiti di approssimazione consentiti dalle apparecchiature in commercio.

4. Nei casi di produzione e/o di trasporto di idrocarburi liquidi con ausilio delle tecniche di flussaggio, dovranno essere installati idonei dispositivi di misura per consentire la determinazione giornaliera delle quantità di flussante utilizzato.

5. Le linee di misura sono approvate dalla sezione.

6. I risultati delle misurazioni giornaliere devono essere annotati in apposito registro o modulo, bollato in ogni suo foglio dalla sezione.

7. Le registrazioni analogiche e, ove previste, le registrazioni digitali delle rilevazioni giornaliere devono essere tenute a disposizione della sezione fino alla determinazione definitiva dell'aliquota dovuta.

8. Le produzioni totali mensili devono essere comunicate alla sezione entro il giorno 20 del mese successivo, come disposto all'art. 53.

Art. 73.

1. Il volume del gas deve essere espresso alla temperatura di 15 gradi centigradi ed alla pressione di 1,01325 bar.

2. Il calcolo di conversione del volume è fatto in conformità delle leggi dei gas perfetti, apportandovi le correzioni per le deviazioni da tali leggi.

3. Per gli idrocarburi liquidi il calcolo di conversione da volume a peso deve essere eseguito determinando la densità del prodotto a 15 gradi centigradi mediante le tavole ad unità metriche ASTM-IP (Petroleum Measurement Tables), in conformità a quanto praticato dall'ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Art. 74.

1. Ai fini della determinazione preventiva del gettito delle aliquote dovute allo Stato, il concessionario è tenuto a presentare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'U.N.M.I.G. ed alla sezione, il programma annuale di produzione che si impegna a svolgere nell'anno successivo, indicando la produzione prevista per ogni mese.

2. Il programma predetto è sottoposto all'approvazione della sezione che può imporre varianti al programma stesso.

Art. 75.

1. In base ai risultati delle misurazioni e del rapporto mensile di produzione di cui all'art. 72, la sezione accerta in contraddittorio con il concessionario, in via provvisoria, la relativa aliquota trimestrale di spettanza dello Stato.

2. La sezione procede alla determinazione definitiva della aliquota degli idrocarburi liquidi e gassosi, con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, e al calcolo di eventuali conguagli, notificando i risultati al concessionario. Questi può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso avverso la determinazione ed il calcolo di cui sopra al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 76.

1. Il luogo di consegna delle aliquote dovute allo Stato è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il titolare della concessione.

2. Delle aliquote suddette il concessionario è tenuto a mettere a disposizione la quota trimestrale di cui al comma 1 dell'art. 75, a titolo di anticipazione, salvo conguaglio, sulla quota definitiva, secondo le disposizioni che saranno impartite dalla sezione.

Art. 77.

1. Il concessionario può essere autorizzato, per le corresponsioni in natura o in valore, a rivalersi dell'eventuale eccedenza delle corresponsioni fatte su quelle dovute per l'anno successivo.

Art. 78.

1. Il concessionario, nel caso che, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 66 della legge n. 613, sia tenuto a corrispondere per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo, ai fini della determinazione del valore dell'aliquota, deve comunicare mensilmente alla sezione i dati sulle vendite effettuate nel mese precedente ed i prezzi realizzati, tenendo a disposizione della sezione stessa i libri obbligatori e le altre scritture contabili previsti dall'art. 2214 del codice civile.

2. La sezione determina il prezzo medio conseguito sulla base della media ponderale dei prezzi che il concessionario ha realizzato, al netto delle spese dirette o indirette sostenute per il trasporto del prodotto, per la parte afferente, da bocca di pozzo al luogo di vendita.

3. Ai fini del riconoscimento e della determinazione delle spese dirette ed indirette di trasporto, il concessionario deve trasmettere la relativa documentazione tecnico-contabile entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote. L'esposizione delle spese deve essere tale da permettere un agevole controllo della natura e dell'entità delle stesse. La documentazione analitica di supporto deve essere posta a disposizione della sezione entro il 30 aprile dello stesso anno. Il concessionario deve altresì dichiarare se usufruisce o meno di crediti a tasso agevolato o di contributo a fondo perduto ottenuti, per la realizzazione degli impianti di cui all'art. 69, in base alle vigenti disposizioni a favore dell'industria e dell'industrializzazione. In caso positivo deve essere precisata la natura e l'entità dell'agevolazione.

4. La sezione accerta, in base ad elementi obiettivi, la congruità del prezzo medio conseguito dal concessionario e delle spese dirette e indirette esposte, determina la liquidazione e ne fa notifica al concessionario entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote.

5. Questi può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso avverso le determinazioni della sezione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 79.

1. Nel caso che il concessionario, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 66 della legge n. 613, sia tenuto a corrispondere invece del prodotto in natura il valore di esso, la sezione, in conformità al provvedimento emanato ai sensi degli anzidetti articoli, procede alla esecutorietà del provvedimento citato e ne fa notifica al concessionario.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di valorizzazione delle aliquote stesse.

Art. 80.

1. Il concessionario deve effettuare all'ufficio del registro competente il versamento delle somme corrispondenti alle aliquote, di cui agli articoli 78 e 79, entro quindici giorni dalle relative notifiche. Dell'avvenuto pagamento il concessionario dà immediata comunicazione alla sezione.

Art. 81.

1. L'omessa o ritardata corresponsione delle aliquote dovute allo Stato costituisce motivo di decadenza ai sensi dell'art. 39 della legge n. 6 e dell'art. 42 della legge n. 613.

Capo II

Esenzione dalla corresponsione

Art. 82.

1. Ai fini dell'ottenimento dell'esonero dalla corresponsione allo Stato dell'aliquota del prodotto della coltivazione di cui all'art. 26 della legge n. 9, i titolari di concessioni di coltivazione devono presentare istanza entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono le aliquote.

2. L'istanza, corredata di un progetto di massima degli investimenti, deve essere presentata all'U.N.M.I.G. ed alle sezioni competenti per l'esonero (di seguito denominate sezioni esoneranti) nonché alle sezioni nel cui ambito territoriale sono programmate le attività di prospezione non esclusiva e di ricerca esclusiva (di seguito denominate sezioni accertanti).

3. Nell'istanza deve essere indicato:

a) l'elenco delle concessioni per le quali si chiede l'esonero;

b) la quantificazione di massima, per ciascuna concessione, del valore delle aliquote di competenza del richiedente sulla base della propria quota di titolarità, con riferimento al programma annuale di produzione, presentato ai sensi dell'art. 74, ed al prezzo medio di vendita previsto;

c) l'ammontare delle aliquote per cui si chiede l'esonero.

4. Il progetto di massima degli investimenti deve contenere:

a) l'ammontare totale degli investimenti previsti a copertura dell'esonero richiesto;

b) l'elenco delle opere programmate indicando, per ciascuna di esse, il titolo minerario a cui si riferisce, l'obiettivo di ricerca perseguito, il costo previsto e la relativa quota a carico del richiedente;

c) la data prevista per l'inizio e l'ultimazione di ciascuno dei lavori contenuti nel programma;

d) il piano di finanziamento delle attività del programma specificando le fonti di finanziamento e gli eventuali contributi ed agevolazioni che si intenda richiedere o che siano stati ottenuti.

5. Il progetto di massima dovrà essere redatto secondo il modello che sarà approvato dall'U.N.M.I.G.

6. Sono considerate operazioni di ricerca esclusiva anche quelle effettuate nell'ambito di una concessione di coltivazione e contenute nel programma dei lavori di ricerca approvato all'atto del conferimento o con provvedimenti successivi, nonché quelle volte a definire o individuare nuovi giacimenti comunque separati da quello già riconosciuto.

7. Per operazioni di ricerca da svolgere nella zona di esclusiva dell'ENI, di cui alla tabella *A* della legge n. 136, deve essere presentata, in allegato all'istanza di esonero, una adeguata documentazione tecnica che ne comprovi le finalità di ricerca.

8. Per operazioni di ricerca da svolgere nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano il richiedente deve presentare, in allegato all'istanza di esonero, copia del decreto di conferimento del titolo minerario nel cui ambito intende effettuare i lavori, nonché una adeguata documentazione tecnica che ne comprovi le finalità di ricerca.

Art. 83.

1. L'U.N.M.I.G., sulla base del progetto presentato, comunica al richiedente ed alle sezioni competenti l'ammissibilità della richiesta di esonero.

2. Eventuali variazioni che il richiedente intenda apportare rispetto al progetto originario presentato, possono essere ammesse se pervenute all'U.N.M.I.G. ed alle sezioni competenti entro l'anno cui si riferiscono le aliquote.

Art. 84.

1. La sezione esonerante, all'atto delle determinazioni delle aliquote, emana i provvedimenti relativi, sospendendo i termini di corresponsione per la parte richiesta e ritenuta ammissibile, e ne fa notifica al concessionario dandone comunicazione all'U.N.M.I.G.

Art. 85.

1. Entro novanta giorni dal completamento di ciascuna opera contenuta nel progetto di investimento, il richiedente l'esonero deve presentare alla sezione accertante l'istanza per l'effettuazione degli accertamenti di cui all'art. 26 della legge n. 9, corredata della necessaria documentazione contabile.

2. Nei casi di contitolarità l'istanza di cui al comma 1 può essere firmata dal rappresentante unico a nome dei contitolari interessati all'esonero di cui all'art. 26 della legge n. 9 ed all'esenzione di cui al successivo comma 4.

3. L'accertamento delle spese sostenute di cui al comma 1 è effettuato una sola volta per ogni opera ed è valido, nei casi di contitolarità, anche per eventuali richieste di esonero presentate dai diversi contitolari nell'ambito dei rispettivi progetti di investimento per l'ottenimento dell'esonero dalle aliquote dovute per la quota di titolarità di concessioni da essi detenute.

4. L'accertamento di cui al comma 1 è valido anche ai fini dell'esenzione di cui agli articoli 34 e 68 della legge n. 613, da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 1995 dall'art. 27 della legge n. 9.

5. Le sezioni accertanti comunicano i risultati dell'accertamento all'U.N.M.I.G. ed al richiedente rilasciando altresì i certificati di cui al comma 3 eventualmente richiesti.

Art. 86.

1. L'U.N.M.I.G., sulla base degli accertamenti di cui all'art. 85 determina, all'atto del completamento del programma delle attività ovvero al raggiungimento dell'ammontare massimo relativo al progetto di investimento o su istanza del richiedente l'esonero, l'ammontare

totale dei costi effettivamente sostenuti nell'ambito del progetto di investimento ammesso ed il conseguente ammontare definitivo dell'esonero che compete al richiedente, nella misura massima prevista dall'art. 26 della legge n. 9.

2. Qualora l'esonero consentito risulti superiore o uguale all'ammontare complessivo delle aliquote comunicate da ciascuna sezione ai sensi dell'art. 84, l'U.N.M.I.G. comunica tale risultato alle sezioni esoneranti, le quali emettono il provvedimento di esonero definitivo.

3. Qualora l'esonero consentito sia inferiore al totale dell'ammontare delle aliquote comunicate da ciascuna sezione ai sensi dell'art. 84, l'U.N.M.I.G. comunica alle sezioni esoneranti la percentuale di esonero ammissibile.

4. Le sezioni esoneranti, nel caso previsto al comma 3, emettono il provvedimento di recupero del valore corrispondente alle aliquote non corrisposte, determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della legge n. 9.

5. Il concessionario deve effettuare i versamenti delle somme dovute all'ufficio del registro competente entro quindici giorni dalla notificazione di cui al comma 4.

Art. 87.

1. Nei casi di contitolarità delle concessioni di coltivazione, i provvedimenti emessi dalla sezione previsti agli articoli 75, 78, 79, 84 e 86, sono notificati al concessionario rappresentante unico nominato ai sensi dell'art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88.

1. Per tutti i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico comunicati all'amministrazione ai sensi del presente disciplinare dai permissionari e dai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge n. 613.

Art. 89.

1. Il titolare della concessione, in seguito alla cessazione della stessa per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, è costituito custode, a titolo gratuito, della miniera sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna della miniera stessa e delle sue pertinenze all'amministrazione. Detto verbale, ai fini della devoluzione delle pertinenze allo Stato, sarà sottoscritto da funzionari rispettivamente della sezione e della competente intendenza di finanza.

2. La sezione accerta preventivamente, in contraddittorio con il concessionario, l'esistenza e la consistenza delle pertinenze da devolvere allo Stato.

Art. 90.

1. I titolari di permessi o di concessioni debbono risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della loro attività. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell'ambito dei permessi e delle concessioni, ai sensi degli articoli 10 e 31 del regio decreto n. 1443.

Art. 91.

1. Per l'installazione, l'uso e le ulteriori destinazioni degli impianti e delle apparecchiature per la prospezione, la ricerca e la coltivazione, nonché per la custodia ed il trasporto dei prodotti ottenuti debbono essere osservate, in quanto applicabili, anche le vigenti norme di carattere doganale, economico e valutario e quelle in materia di imposta di fabbricazione.

Art. 92.

1. Contro le determinazioni dell'ingegnere capo è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia.

Art. 93.

1. Nel caso di decadenza o rinuncia, parziale o totale, di un titolo minerario è comunque dovuto il canone per l'anno in corso al momento del provvedimento.

Art. 94.

1. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 58, 60, 63, 65, 66, 67, 72, 74, 78 comma 1, costituisce causa di decadenza, ai termini degli articoli 38 e 39 della legge n. 6 e degli articoli 41 e 42 della legge n. 613.

91A4076

DECRETO 13 settembre 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Cardif Société Vie - Rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 23 e 29 maggio 1991 presentate dalla Cardif Societé Vie - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 122697 del 4 giugno 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Cardif Societé Vie - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4093

DECRETO 13 settembre 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Pricoa vita S.p.a, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 29 marzo e 3 giugno 1991 presentate dalla Pricoa vita S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 122891 del 18 giugno 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Pricoa vita S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzione che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4094

DECRETO 13 settembre 1991.

Approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio presentate dalla Ascovita assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 12 luglio 1991 presentata dalla Ascovita assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 123481 del 24 luglio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni regolanti l'applicazione delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita alle assicurazioni collettive sulla vita non di puro rischio, presentate dalla Ascovita assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni di polizza regolanti le ipotesi contrattuali inerenti le assicurazioni sulla vita non di puro rischio e le operazioni di capitalizzazione, in forma collettiva;

2) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al precedente punto 1), regolanti le aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alle collettive al variare dell'importo del premio complessivamente pagato;

3) condizioni di polizza da applicare ai contratti collettivi di cui al punto 1), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4095

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 settembre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto-legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari interprovinciali la natura di società cooperative a responsabilità limitata, assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1991, n. 24871, con il quale è stata prorogata la gestione straordinaria dell'ente sino al 31 dicembre 1991;

Atteso che l'attività del consorzio risulta economicamente negativa e che con foglio del 5 settembre 1991 il commissario governativo non fa che confermare la presente situazione e comunica che è nell'impossibilità di poter interamente soddisfare i creditori per cui il consorzio è venuto a trovarsi nello stato di insolvenza;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione, le consistenze patrimoniali di detto consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ritenuto che il Consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in via del Maglio n. 6, Terni, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Gianni Longhi è nominato commissario liquidatore del consorzio stesso.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 18 settembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A4124

DECRETO 19 settembre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Cosenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Visti gli articoli 2542 e 2543 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, con il quale furono sciolti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale del Consorzio agrario provinciale di Cosenza eletti dall'assemblea dei soci, e fu provveduto alla gestione straordinaria dell'ente mediante la nomina, sino al 31 dicembre 1991, di un commissario governativo nella persona del dott. Italo Rabino;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1991 con il quale è stata confermata la gestione straordinaria del menzionato consorzio sino al 31 dicembre 1991 ed è stato nominato commissario governativo del consorzio stesso il dott. Gaudenzio Russo, in sostituzione del dott. Italo Rabino;

Vista la delibera emessa dal commissario governativo in data 28 agosto 1991;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione, le consistenze patrimoniali di detto consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che lo stesso consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ritenutó che il Consorzio agrario provinciale di Cosenza si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Cosenza, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cosenza, via XXIV Maggio n. 2, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Gaudenzio Russo è nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 19 settembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A4125

DECRETO 19 settembre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Pistoia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a responsabilità limitata, assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1979, con il quale furono sciolti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci di nomina assembleare del consorzio agrario provinciale di Pistoia ed il dott. Ferdinando Vitale fu nominato commissario governativo del consorzio medesimo;

Visti i decreti ministeriali in data 21 dicembre 1979, 30 dicembre 1980, 30 dicembre 1981, 24 febbraio 1983, 2 febbraio 1984, 2 gennaio 1985, 3 dicembre 1985, 30 dicembre 1986, 20 gennaio 1988, 21 dicembre 1988, 2 gennaio 1990 e 14 dicembre 1990, con i quali si è provveduto a prorogare la gestione commissariale del menzionato consorzio sino al 31 dicembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1991, con il quale è stata confermata la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Pistoia sino al 31 dicembre 1991 ed è stato nominato commissario governativo del consorzio stesso il dott. Pier Giorgio Caselli, in sostituzione del dott. Ferdinando Vitale, dimissionario;

Viste le comunicazioni del commissario governativo in data 29 agosto 1991;

Visti i bilanci dell'ultimo triennio, che hanno evidenziato risultati negativi di gestione del menzionato consorzio;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione, le consistenze patrimoniali di detto consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ritenuto che il Consorzio agrario provinciale di Pistoia si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Pistoia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pistoia, via Traversa della Vergine n. 81, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed è nominato commissario liquidatore del consorzio stesso il dott. Pier Giorgio Caselli.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 19 settembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A4126

DECRETO 19 settembre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Rovigo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a responsabilità limitata, assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1990, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Rovigo ed il p.a. Giorgio Candeo è stato nominato commissario governativo del consorzio medesimo;

Visti i decreti ministeriale in data 18 luglio 1990, 13 ottobre 1990 e 11 dicembre 1990, con i quali si è provveduto a prorogare la gestione commissariale del menzionato consorzio sino al 31 dicembre 1991;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1991, con il quale il rag. Dino Dalmonte è stato nominato commissario governativo del consorzio stesso, in sostituzione del p.a. Giorgio Candeo, deceduto;

Viste le comunicazioni del commissario governativo in data 29 agosto 1991;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione, le consistenze patrimoniali di detto consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ritenuto che il Consorzio agrario provinciale di Rovigo si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Rovigo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rovigo, via Porta a Mare n. 49, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed è nominato commissario liquidatore del consorzio stesso il rag. Dino Dalmonte.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 19 settembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A4127

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 10 settembre 1991.

Divieto delle attività venatorie nella zona contigua alla riserva naturale denominata «Lago di Burano».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale piena ed intera esecuzione è stata data in Italia alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 503, con la quale piena ed intera esecuzione è stata data in Italia alla convenzione internazionale adottata a Berna il 19 settembre 1979 e relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa;

Vista la legge 25 gennaio 1983, n. 42, con la quale piena ed intera esecuzione è stata data in Italia alla convenzione internazionale adottata a Bonn il 23 giugno 1979 e relativa alla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, l quale dispone che il Ministero dell'ambiente cura adempimento delle convenzioni internazionali concernenti l'ambiente ed il patrimonio naturale;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 9 maggio 1977, con il quale la zona umida denominata «Lago di Burano» è stata dichiarata di importanza internazionale ai sensi della citata convenzione di Ramsar;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 13 agosto 1980, con il quale è stata istituita la riserva naturale di popolamento animale del lago di Burano;

Viste le proprie ordinanze in data 15 settembre 1989 e 21 settembre 1990, con le quali si vietavano le attività venatorie nella zona contigua alla riserva naturale del lago di Burano;

Considerato inoltre che il Ministero dell'ambiente, con la richiesta di parere alla regione Toscana, alla provincia di Grosseto, al comune di Capalbio ed al comune di Orbetello, effettuata con nota n. 1723/SCN/4.8.9 del 18 aprile 1991, ha avviato le procedure di ampliamento della zona umida di importanza internazionale denominata «Lago di Burano» alla zona già interessata dalle ordinanze in data 15 settembre 1989 e 21 settembre 1990 sopracitate;

Considerato che nell'area in questione sono state rilevate consistenti traccie della presenza di lontra (Lutra lutra), specie inclusa nell'allegato II della predetta convenzione di Berna;

Ritenuto che le finalità di produzione disposte dalle convenzioni internazionali precedentemente citate nonché la conservazione e la tutela di una specie protetta quale la lontra possano, nella fattispecie, essere conseguite esclusivamente dotando la riserva di una congrua fascia di protezione esterna, che abbia dimensioni tali da assicurare alla fauna stanziale e migratoria le condizioni minime sufficienti per la sua sopravvivenza;

Ritenuto conseguentemente di dover vietare ogni attività finalizzata al prelievo, all'abbattimento, alla cattura ed al disturbo delle specie faunistiche presenti e gravitanti nell'area costituita a riserva naturale, nonché nella fascia di protezione esterna, individuata nella cartografia allegata alla presente ordinanza;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Considerata la necessità di adottare ai fini di tutela sopra descritti un provvedimento con carattere d'urgenza, vista l'imminente apertura della stagione venatoria 1991-92;

Ordina:

Art. 1.

Nella zona contigua alla riserva naturale denominata «lago di Burano», di cui alla planimetria allegata, è vietato ogni tipo di attività venatoria fino al 15 marzo 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 settembre 1991

Il Ministro: RUFFOLO

I.G.M. FOGLIO N.135 SCALA 1:100.000

CONFINE DELL'AREA ASSOGGETTATA A TUTELA CON ORDINANZA

91A4096

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 settembre 1991.

Interventi d'urgenza sull'edilizia scolastica danneggiata dal sisma del 5 maggio 1990 nel comune di Potenza. (Ordinanza numero 2168/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2-*bis*, del predetto decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, il quale dispone l'avvio di un programma di adeguamento antisismico degli edifici pubblici, con priorità per l'edilizia scolastica, nelle zone della regione Basilicata colpite dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e del 26 maggio 1991, con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge;

Vista l'ordinanza n. 1934/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1990, che individua i comuni danneggiati dal sisma del 5 maggio 1990;

Vista la nota n. 11881, in data 2 agosto 1991, con la quale il sindaco di Potenza rappresenta l'aggravamento delle condizioni di precarietà e pericolo degli edifici scolastici del capoluogo e chiede l'assegnazione di L. 2.760.000.000 per interventi urgenti, tesi a rendere più sicuri e agibili alcuni dei citati edifici per l'anno scolastico 1991-92, a stralcio del programma generale di adeguamento antisismico disposto dal citato art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142;

Vista la relazione stilata dal gruppo nazionale per la difesa dai terremoti in merito alla verifica statica delle scuole del comune di Potenza;

Viste le risultanze della riunione tenutasi il 13 settembre 1991 presso il Dipartimento della protezione civile con la partecipazione dei responsabili delle amministrazioni regionale e provinciali, delle prefetture, del provveditorato ai lavori pubblici e del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, nella quale, tra l'altro, si è concordato di assecondare la richiesta anticipazione di fondi al comune di Potenza per il recupero di parte dell'edilizia scolastica in quanto in tale comune più urgente e rilevante è risultato il danno a tale tipo di infrastrutture e maggiore è l'esigenza di intervento a causa dell'elevata popolazione scolastica;

Ravvisata la necessità di dar corso allo stralcio richiesto per le motivazioni su indicate;

Considerato, altresì, che dalla richiesta della nota su citata devono, tuttavia, essere eliminati gli interventi non riconducibili al programma di adeguamento antisisimico da attuare ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

A stralcio del programma di adeguamento antisismico di cui all'art. 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è assegnata al comune di Potenza la somma di L. 1.486.000.000 per i sottoindicati interventi con gli importi a fianco indicati:

scuola elementare via Lazio	L.	560.000.000
scuola media inferiore Torraca, via Bonaventura	»	190.000.000
scuola elementare, via Marconi	»	250.000.000
scuola media G. Leopardi e scuola elementare	»	180.000.000
scuola elementare Primizie, piazza Europa	»	306.000.000

Gli interventi di cui sopra sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

All'esecuzione degli interventi — da attuarsi entro l'anno in corso — è preposto il sindaco di Potenza che provvede all'affidamento dei lavori anche mediante trattativa privata, a una o più imprese, previa gara ufficiosa da estendere ad almeno cinque ditte regolarmente iscritte all'albo dei costruttori per le categorie e gli importi all'uopo previsti.

Art. 3.

Il provveditore alle opere pubbliche della Basilicata esercita l'alta vigilanza sull'affidamento e sulla condotta dei lavori ed invia al Dipartimento una relazione sullo stato degli interventi con periodicità quindicinale.

Art. 4.

L'onere di cui all'art. 1 fa capo sullo stanziamento di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, con l'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 2-*bis*, del medesimo decreto.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A4116

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale, 1° agosto 1991:

Perucon Azio, notaio residente nel comune di Belluno, è trasferito nel comune di Livinallongo del Col di Lana, distretto notarile di Belluno, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Franco Pasqualino, notaio residente nel comune di Camerino, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Morcone, distretto notarile di Benevento, con l'anzidetta condizione;

Salaris Gian Luigi notaio residente nel comune di Sassuolo, distretto notarile di Modena, è trasferio nel comune di Merano, distretto notarile di Bolzano, con l'anzidetta condizione;

Ambrosini Dario, notaio residente nel comune di Travagliato, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Preite Aldo, notaio residente nel comune di Taviano, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Latiano, distretto notarile di Brindisi, con l'anzidetta condizione;

De Benedittis Marco, notaio residente nel comune di Gambatesa, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Campobasso, con l'anzidetta condizione;

Giorgi Giuseppe, notaio residente nel comune di Forlì, è trasferito nel comune di Cento, distretto notarile di Ferrara, con l'anzidetta condizione;

Caputo Felice, notaio residente nel comune di Castelnuovo della Daunia, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di San Marco in Lamis, distretto notarile di Foggia, con l'anzidetta condizione;

Bruno Vincenzo, notaio residente nel comune di Pont Canavese, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Castellamonte, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Chianca Gennaro, notaio residente nel comune di Pontremoli, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Sarzana, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Barbati Aldo, notaio residente nel comune di Pavullo nel Frignano, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione;

Cafagno Gian Vittorio, notaio residente nel comune di Galliate, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Novara, con l'anzidetta condizione;

Crispolti Adriano, notaio residente nel comune di Marsciano, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Perugia, con l'anzidetta condizione;

Onorato Mario, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Castel San Giovanni, distretto notarile di Piacenza, con l'anzidetta condizione;

Marinella Mario notaio residente nel comune di Santa Maria a Monte, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pisa, con l'anzidetta condizione:

Vella Ortensia Maria, notaio residente nel comune di Cascia, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Spoleto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

91A4097

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Napoli ad acquistare un immobile

Il prefetto di Napoli con decreto n. 100486, I.27.5 - 2ª sett. A del 21 giugno 1991 ha autorizzato l'Università degli studi di Napoli ad acquistare un terreno sito all'interno del cortile dell'immobile in Napoli alla via Tarsia n. 31 da destinarsi all'attività istituzionale dell'Ateneo, attualmente di proprietà della sig.ra Spinelli Barrile Marina per l'importo di L. 110.000.000.

91A4141

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 10 settembre 1991 il decreto interministeriale 30 giugno 1983, con il quale la società «Studio Arietti S.r.l.», con sede legale in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in «Dott. Enrico Arietti & C. S.r.l.».

Con decreto interministeriale 10 settembre 1991 il decreto interministeriale 9 dicembre 1968, con il quale la società «Italfinam - Società italiana fiduciaria e di revisione aziendale S.p.a.», con sede in Bologna, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla forma societaria variata in società a responsabilità limitata.

Con decreto interministeriale 11 settembre 1991 la società «D.B. Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

91A4120

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 settembre 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 settembre 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 16 settembre 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 16 dicembre 1991 è di L. 97,20, quello dei buoni a centouantadue giorni con scadenza il 16 marzo 1992 è di L. 94,23 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 settembre 1992 è di L. 89,00 comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A4119

N. 182

Corso dei cambi del 18 settembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1258,600	1258,600	1258,500	1258,600	1258,600	1258,600	1258,420	1258,600	1258,600	1258,600
E.C.U.	1532,200	1532,200	1532,500	1532,200	1532,200	1532,200	1532,300	1532,200	1532,200	1532,200
Marco tedesco	748,040	748,040	748,500	748,040	748,040	748,040	748,100	748,040	748,040	748,040
Franco francese	219,640	219,640	220 —	219,640	219,640	219,640	219,680	219,640	219,640	219,640
Lira sterlina	2182 —	2182 —	2182 —	2182 —	2182 —	2182 —	2182 —	2182 —	2182 —	2182 —
Fiorino olandese	663,530	663,530	664 —	663,530	663,530	663,530	663,530	663,530	663,530	663,530
Franco belga	36,301	36,301	36,300	36,301	36,301	36,301	36,300	36,301	36,301	36,300
Peseta spagnola	11,931	11,931	11,980	11,931	11,931	11,931	11,931	11,931	11,931	11,930
Corona danese	193,640	193,640	193,500	193,640	193,640	193,640	193,670	193,640	193,640	193,640
Lira irlandese	2000,400	2000,400	2000 —	2000,400	2000,400	2000,400	1999,100	2000,400	2000,400	—
Dracma greca	6,735	6,735	6,740	6,735	6,735	6,735	6,739	6,735	6,735	--
Escudo portoghese	8,713	8,713	8,720	8,713	8,713	8,713	8,716	8,713	8,713	8,710
Dollaro canadese	1108,900	1108,900	1107 —	1108,900	1108,900	1108,900	1109,300	1108,900	1108,900	1108,900
Yen giapponese	9,376	9,376	9,360	9,376	9,376	9,376	9,375	9,376	9,376	9,370
Franco svizzero	855,850	855,850	855,750	855,850	855,850	855,850	856,250	855,850	855,850	855,550
Scellino austriaco	106,282	106,282	106,300	106,282	106,282	106,282	106,289	106,282	106,282	106,280
Corona norvegese	190,900	190,900	191,500	190,900	190,900	190,900	190,900	190,900	190,900	190,900
Corona svedese	205,380	205,380	205 —	205,380	205,380	205,380	205,380	205,380	205,380	205,380
Marco finlandese	308,400	308,400	307,500	308,400	308,400	308,400	308,250	308,400	308,400	—
Dollaro australiano	1004,500	1004,500	1005 —	1004,500	1004,500	1004,500	1004,550	1004,500	1004,500	1004,500

Media dei titoli del 18 settembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,175
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,400
» » » 21- 4-1987/94	85,925
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,025
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,990
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,950
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,975
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100 —
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,925
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,900
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,475
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,925
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,725
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,900
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,100
» » » TR 2,5% 1983/93	99,300
» » » Ind. 1-10-1984/91	100,025
» » » » 1-11-1984/91	100,050
» » » » 1-12-1984/91	100,125
» » » » 1- 1-1985/92	100,075
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	100,475
» » » » 19- 5-1986/92	100,450
» » » » 20- 7-1987/92	100,100
» » » » 19- 8-1987/92	100,300
» » » » 1-11-1987/92	100,150
» » » » 1-12-1987/92	100,175
» » » » 1- 1-1988/93	99,925

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	99,975
» » » »	1- 4-1988/93	100,150
» » » »	1- 5-1988/93	100,350
» » » »	1- 6-1988/93	100,425
» » » »	18- 6-1986/93	99,900
» » » »	1- 7-1988/93	100,250
» » » »	17- 7-1986/93	99,550
» » » »	1- 8-1988/93	100,250
» » » »	19- 8-1986/93	99,425
» » » »	1- 9-1988/93	100,275
» » » »	18- 9-1986/93	99,525
» » » »	1-10-1988/93	100,350
» » » »	20-10-1986/93	99,550
» » » »	1-11-1988/93	100,500
» » » »	18-11-1987/93	99,750
» » » »	19-12-1986/93	100,350
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	101,100
» » » »	1- 3-1989/94	100,475
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,175
» » » »	1- 9-1989/94	99,900
» » » »	1-10-1987/94	99,475
» » » »	1-11-1989/94	99,850
» » » »	1- 1-1990/95	99,600
» » » »	1- 2-1985/95	100,175
» » » »	1- 3-1985/95	99,200
» » » »	1- 3-1990/95	99,325
» » » »	1- 4-1985/95	99,200
» » » »	1- 5-1985/95	99 —
» » » »	1- 5-1990/95	99,475
» » » »	1- 6-1985/95	98,700
» » » »	1- 7-1985/95	98,970
» » » »	1- 7-1990/95	99,325
» » » »	1- 8-1985/95	98,750
» » » »	1- 9-1985/95	99,025
» » » »	1- 9-1990/95	99,225
» » » »	1-10-1985/95	99,075
» » » »	1-10-1990/95	99,400
» » » »	1-11-1985/95	99,150
» » » »	1-11-1990/95	99,400
» » » »	1-12-1985/95	99,225
» » » »	1-12-1990/95	99,475
» » » »	1- 1-1986/96	99,225
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,750
» » » »	1- 1-1991/96	99,800
» » » »	1- 2-1986/96	99,300
» » » »	1- 2-1991/96	99,125
» » » »	1- 3-1986/96	99,650
» » » »	1- 4-1986/96	99,800
» » » »	1- 5-1986/96	99,625
» » » »	1- 6-1986/96	99,625
» » » »	1- 7-1986/96	99,075
» » » »	1- 8-1986/96	99,675
» » » »	1- 9-1986/96	99 —
» » » »	1-10-1986/96	98,125
» » » »	1-11-1986/96	98,200
» » » »	1-12-1986/96	98,250
» » » »	1- 1-1987/97	98,175
» » » »	1- 2-1987/97	98,200
» » » »	18- 2-1987/97	98,225
» » » »	1- 3-1987/97	98,475
» » » »	1- 4-1987/97	98,700
» » » »	1- 5-1987/97	98,800
» » » »	1- 6-1987/97	98,450
» » » »	1- 7-1987/97	98,225
» » » »	1- 8-1987/97	98,025
» » » »	1- 9-1987/97	98,450
» » » »	1- 3-1991/98	98 —
» » » »	1- 4-1991/98	98,150

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,700
» » »	11,50%	21-12-1991	99,850
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,350
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,125
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,475
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,050
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,050
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,800
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,175
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,950
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,700
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,050
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,900
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,475
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,275
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,375
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,225
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,175
» » »	12,50%	1-10-1992	100,200
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,250
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,825
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,850
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,925
» » »	12,50%	1-10-1993	99,970
» » »	12,50%	1-11-1993	99,775
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,775
» » »	12,50%	17-11-1993	99,775
» » »	12,50%	1-12-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,525
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,650
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,750
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,55
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,175
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,225
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,225
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,050
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98,570
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,125
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,200

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75%	99,800
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,375
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,425
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98 —
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,525
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,875
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,875
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,475
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,875
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,850
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,575
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,675
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,675
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,425
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,325
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,325
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,875
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,325
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,925
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	102,275
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,525
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,475
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,325
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,575
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,475
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M18091

Nomina del direttore generale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino

Con decreto ministeriale 11 settembre 1991 il dott. Giuseppe Mazzarello è stato nominato direttore generale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino con decorrenza dalla data del presente decreto.

91A4139

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559 C.12163-XV-J del 26 agosto 1991, la cartuccia cal. 12 denominata: «Happy Stars» che la soc. Stacchini Sud S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Oricola (L'Aquila), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con l'avvertenza che la ditta riporti sulle confezioni le opportune diciture che istruiscano gli utilizzatori circa i vincoli di legge cui è sottoposto l'impiego delle cartucce in questione che tale impiego è ammesso solo in casi di effettiva emergenza e infine la raccomandazione che il tiro con detti artifizi avvenga solo in verticale per evitare danni (incendi) dei quali ovviamente l'utente sarà ritenuto responsabile.

91A4142

REGIONE VENETO

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «Fonte Alba»

Con provvedimento n. 4161 del 19 luglio 1991, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la S.p.a. Terme di Recoaro, con sede in via Roma n. 86, comune di Recoaro Terme (Vicenza), codice fiscale 00153270244, alla modifica della veste grafica delle etichette da apporre ai contenitori in vetro dell'acqua minerale naturale, denominata «Fonte Alba», imbottigliata nello stabilimento di Valli del Pasubio (Vicenza).

91A4143

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 28 agosto 1991, n. 1.13/2-721, il cognome originario del sig Corrado Cnapich, nato a Trieste il 23 giugno 1966, residente a Trieste, via La Marmora n. 34, è ridotto, in seguito ad istanza presentata l 8 maggio 1991, nella forma italiana di «Nappi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del regio decreto 5 agosto 1926.

91A4102

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio del 2 settembre 1991, n. 1.13/2-1050, il decreto del prefetto di Trieste del 25 ottobre 1929, n. 11419/404, con il quale il cognome del sig. Aurelio Abram, nato a Trieste il 5 dicembre 1887, venne ridotto nella forma italiana di «Abrami» a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Luigia Rebeschini ed al figlio Bruno, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 31 luglio 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Alessandro Abrami di Bruno, nato a Trieste il 23 agosto 1948, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Abram» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Abrami» assunto dalla moglie del predeto, sig.ra Gabriella Talamona, nata a Trieste il 5 agosto 1946, per il figlioRocco, nato a Trieste il 15 febbraio 1972, e per la figlia Giulia, nata a Trieste il 12 novembre 1978.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

91A4144

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Di.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMIIIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari:*		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- *semestrale*	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- *annuale*	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- *annuale*	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189